

SCHEMA DI CONTRATTO

CONTRATTO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI

CIG. ----- CUP -----

Tra

Acque Bresciane S.r.l., C.F. e P.IVA 03832490985, con sede amministrativa in Via XXV Aprile n. 18, 25038 Rovato (BS), in persona del Direttore Generale dott. Paolo Saurgnani (di seguito per brevità la "Stazione Appaltante" ovvero "SA")

e

_____, (di seguito, per brevità l'"**Appaltatore**") C.F. e P.IVA _____, con sede in _____, in persona del legale rappresentante pro tempore _____ in qualità di capogruppo mandataria la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e della mandante a seguito dell'atto stipulato in data _____ rep. _____ raccolta n° _____ presso lo studio notarile del _____ (notaio iscritto al Collegio Notarile di _____ al n. _____).

Di seguito congiuntamente denominate le "**Parti**" e singolarmente la "**Parte**".

PREMESSO CHE

- con Decisione a Contrarre del RUP n. ____ del _____ con bando di gara pubblicato il _____ su GUUE e il _____ su Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici (Piattaforma di Pubblicità a valore Legale), si è deciso di procedere all'indizione della procedura di gara ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 (di seguito anche "Codice"), per l'affidamento dell'appalto di cui all'oggetto;
- alla procedura ha partecipato, tra le altre concorrenti, la società _____ C.F. e P. I.V.A. _____, *<personalizzare in caso di RTI/Consorzio>* nominata capogruppo mandataria con sede in _____ n. _____, rappresentata dal Sig. _____, e la società mandante _____ C.F. e P. I.V.A. _____, con sede in _____ n. _____, rappresentata dal Sig. _____ la quale, quest'ultima, ha conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza gratuito ed irrevocabile, ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs n. 36/2023, alla società _____. Le percentuali di partecipazione all'appalto sono le seguenti: i) _____ (capogruppo) per una quota pari al _____%; ii) _____ (mandante) per una quota pari al _____%, fermo restando le quote di esecuzione dei lavori/delle prestazioni dichiarate in sede di gara e nell'atto di impegno a costituire Raggruppamento Temporaneo di Imprese;
- a seguito dello svolgimento della procedura di gara, sono state espletate le verifiche di legge circa il possesso dei requisiti ed è stata disposta l'aggiudicazione *<mantenere una delle due alternative>* alla società _____/ al predetto raggruppamento temporaneo di imprese _____;
- sono state effettuate le pubblicazioni inerenti all'esito della gara;
- è stata trasmessa, alla Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia ("BDNA") tramite piattaforma informatica istituita presso il Ministero dell'Interno, la documentazione necessaria al rilascio della certificazione antimafia di cui all'art. 87 e/o 91 del D. Lgs n. 159/2011, nonché delle nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia. Tenuto conto del tempo occorso per l'ottenimento della documentazione richiesta, a tutela degli interessi della Stazione Appaltante, il presente contratto viene sottoscritto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.lgs. n. 259/2011 e s.m.i., dandosi

reciprocamente atto le Parti che il contratto verrà risolto di diritto nel caso in cui la Stazione Appaltante ricevesse una certificazione antimafia con esito positivo;

< oppure >

- è stata acquisita la certificazione antimafia dalla Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia ("BDNA") e/o dalla White List istituita c/o la prefettura di _____ e dalla stessa non emergono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs n. 159/2011;

- ***Clausola risolutiva espressa: la stazione appaltante procederà all'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla stipula abbiano dato esito negativo;***

- l'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alla sanzione di interdizione della capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, né all'interruzione, anche temporanea, dell'attività ai sensi del D.lgs. n. 231/2001;

- ***Fatturazione in caso di R.T.I.:*** gli obblighi di fatturazione, ai sensi dell'articolo 21 del d.P.R. 26/10/1972, n. 633, nei confronti della Stazione Appaltante, sono assolti dalle singole imprese associate relativamente ai lavori di competenza da ciascuna eseguita (Agenzia delle Entrate, principio di diritto 17/E/2018 – Ministero dell'Economia e delle finanze risposta ad interrogazione parlamentare risposta n. 5-02427 del 29/5/2024);

- **Fonti di finanziamento: autofinanziamento;**

TUTTO CIO' PREMESSO

Le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 PREMESSE, ALLEGATI AL CONTRATTO E DOCUMENTAZIONE

Le premesse, gli allegati e tutta la documentazione di gara formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

In particolare, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, i seguenti documenti:

- a) Bando di gara pubblicato su Piattaforma Pubblicità a Valore Legale il _____;
- b) Comunicazione di aggiudicazione AB prot. _____ del _____;
- c) il Capitolato Speciale (di seguito denominato in breve "Capitolato") ed i relativi allegati:
 - a. Allegato 1) DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' A STANDARD SOCIALI MINIMI di cui all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012;
 - b. Allegato 2) Elenco Comuni – pasti serviti
 - c. Allegato 3) Valore stimato dell'appalto;
- d) la polizza di garanzia definitiva di cui all'articolo 21 del Capitolato;
- e) la polizza assicurativa di cui all'art. 24 del Capitolato;
- f) l'Offerta tecnica e relativi allegati ed elaborati;
- g) l'Offerta economica;
- h) le giustificazioni trasmesse dall'Appaltatore per la verifica di congruità dell'offerta;
- i) schema atto di nomina responsabile esterno del trattamento dati personali.

La SA dà atto che il Responsabile per il Servizio di Prevenzione e Protezione ("RSPP") aziendale è l'ing. Carlo Maffezzoni, coadiuvato dall'ASPP Ing. Zoccatelli Giampaolo.

ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente Contratto ha per oggetto l'organizzazione e la gestione del servizio sostitutivo di mensa diffusa, a favore dei dipendenti delle società Acque Bresciane S.r.l., mediante utilizzo di card elettroniche e personali da utilizzare presso una catena di esercizi convenzionati ubicati nel territorio della Provincia di Brescia (in breve l'"Appalto").

L'Appalto verrà eseguito con le modalità indicate nel presente Contratto, nonché nella documentazione richiamata al precedente art. 1.

Luogo di esecuzione: i Comuni della Provincia di Brescia gestiti da Acque Bresciane.

L'Appaltatore nell'esecuzione del presente Contratto, che si impegna a garantire senza riserva alcuna, si obbliga ad osservare la normativa vigente nel corso dell'esecuzione ed applicabile all'appalto e, in particolare, quanto previsto dal Codice.

L'Appaltatore è in possesso delle seguenti certificazioni:

- UNI EN ISO 9001:2015 rilasciata da con validità fino al
- UNI EN ISO 14001:2015 rilasciata da con validità fino al
- SA8000:2014 rilasciata da con validità fino al
- UNI/PdR 125:2022 rilasciata da con validità fino al
- UNI CEI EN ISO 50001 rilasciata da con validità fino al
- UNI EN ISO 45001:2018 rilasciata da con validità fino al
- UNI ISO 37001:2016 rilasciata da con validità fino al
- UNI ISO 39001:2016 rilasciata da con validità fino al

L'Appaltatore si impegna a rinnovare le certificazioni eventualmente scadute nel corso di validità del presente Contratto.

ART. 3 IMPORTO DEL CONTRATTO

L'Appaltatore si obbliga all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto a fronte della corresponsione dei seguenti corrispettivi.

L'importo contrattuale ammonta a € _____,00 (_____/00) I.V.A. esclusa, al netto del ribasso offerto dall'Appaltatore nella misura del ____%.

Non sono previsti oneri derivanti da interferenze ai sensi dell'art. 26, c. 3bis del D.Lgs n. 81/08 e s.m.i.

Nell'importo del contratto sono compresi i costi di manodopera propri dell'Appaltatore quantificati in € _____ ed i costi di sicurezza aziendali propri dell'Appaltatore, quantificati in € _____, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D. Lgs n. 36/2023 e s.m.i.

Il contratto è stipulato interamente "a misura". L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 120 del Codice e le condizioni previste dal presente Contratto e dal Capitolato.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del presente contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, devono ritenersi compresi nel corrispettivo contrattuale.

La SA si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore, nel periodo di efficacia del presente Contratto, un aumento o una diminuzione delle prestazioni contrattuali, alle condizioni, corrispettivi e termini previsti nel presente contratto, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, come previsto dalla normativa vigente. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Clausola Revisione Prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del Codice, in caso di revisione periodica dei prezzi delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si procederà secondo le modalità di seguito riportate.

I corrispettivi dovuti all'Appaltatore sono oggetto di revisione in considerazione dell'Indice ISTAT "Indice dei prezzi al consumo FOI".

Pertanto, si considererà la variazione percentuale dell'indice tra i seguenti due valori (di seguito "Variazione Istat"):

- l'ultimo indice pubblicato alla data di stipula del presente Contratto;
- l'ultimo indice pubblicato alla data di richiesta di revisione.

I corrispettivi dovuti all'Appaltatore saranno adeguati applicando ai prezzi offerti in gara (al netto del ribasso formulato in sede di offerta), in aumento o diminuzione, tanti punti percentuali, arrotondati a due

cifre decimali dopo la virgola, corrispondenti alla variazione rilevata, purché la stessa ecceda il 5%. Si precisa che la revisione riguarderà solo la differenza tra la Variazione Istat e tale 5% nella misura dell'80 per cento della variazione stessa.

L'istanza di revisione dei prezzi potrà essere richiesta dall'Appaltatore non prima di 12 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto -ovvero comunicata dalla Committente- a mezzo PEC e avrà effetto sulle prestazioni successive alla data di riferimento per il riconoscimento della revisione prezzi, senza impattare sulle prestazioni già eseguite.

In caso di contratti pluriennali la revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

ART. 4 DURATA DEL CONTRATTO

Il presente Contratto avrà durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla sottoscrizione dello stesso ovvero fino al raggiungimento dell'importo contrattuale.

Qualora, entro i 36 mesi non venisse raggiunto l'importo contrattuale previsto, il contratto verrà prorogato fino al raggiungimento dello stesso.

OPZIONI: la SA si riserva la facoltà di attivare una o più opzioni di cui all'art. 3) del Capitolato, come segue:

- opzione di proroga del contratto ai sensi dell'art. 120 c. 10 del Codice dei Contratti Pubblici;
- opzione di proroga tecnica ai sensi dell'art. 120 c. 11 del Codice dei Contratti Pubblici.

In ogni caso, l'Appaltatore è obbligato, in caso di scioglimento del rapporto contrattuale per qualsiasi motivo intervenuto e solo su espressa richiesta della SA, a garantire la prosecuzione del servizio pubblico ritenuto necessario per garantire il servizio di gestione del Servizio idrico Integrato e a continuare la propria attività fino al subentro del nuovo contraente.

(in caso di avvio dell'Appalto prima della stipula) L'Appalto è stato consegnato ed iniziato prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna che qui si intende integralmente riportato.

ART. 5 LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL'APPALTO

Il servizio dovrà essere svolto c/o il territorio della Provincia di Brescia.

L'elenco dei Comuni gestiti è riportato nell'art. 2.3) del Capitolato; la SA si riserva di modificare l'elenco dei comuni in gestione in base a future acquisizioni.

ART. 6 PENALI

All'Appaltatore saranno applicate le seguenti penali:

- 1) per ciascun esercizio convenzionato con l'Appaltatore che non erogherà il servizio di ristorazione, per qualsiasi causa, tranne i casi di forza maggiore, salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti dalla Stazione Appaltante: € 100,00 (Euro cento/00) per ogni giorno lavorativo;
- 2) per il mancato ripristino di tutte le convenzioni: € 200,00 (Euro duecento/00) per ciascuna convenzione e per ciascun giorno lavorativo di inadempienza, successivo ai 15 (quindici) giorni continuativi di cui all'art. 2.3;
- 3) in caso di ritardata consegna delle card elettroniche, di volta in volta richieste dalla SA, rispetto ai termini di cui all'art. 2.1: € 20,00 (Euro venti/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo per ciascuna card;
- 4) per ogni giorno lavorativo di ritardo, nell'effettuazione degli interventi di riparazione dei guasti ai POS verrà applicata una penale di € 100,00 (euro cento/00) per ciascun POS;
- 5) per il mancato rispetto dei requisiti relativi ai menù ed alla composizione dei pasti di cui all'art. 2.4: € 50,00 (Euro cinquanta/00) per ogni giorno e per ogni esercizio non conforme;
- 6) per la mancata trasmissione nei tempi stabiliti, della reportistica indicata all'art. 2.6: € 10,00 (Euro dieci/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo;

- 7) per ogni giorno lavorativo di ritardo, nell'utilizzo e nella comunicazione di una modalità alternativa di registrazione della prestazione erogata dall'esercizio convenzionato in caso di malfunzionamento del badge/POS verrà applicata una penale di € 100,00 (euro cento/00) per ciascun POS;
- 8) per la mancata trasmissione della relazione del Piano di Controllo annuale nei tempi stabiliti, della reportistica indicata all'art. 2.7 del CSA: € 10,00 (Euro dieci/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo;
- 9) per la mancata attuazione delle proposte contenute nell'Offerta Tecnica e/o svolte in modo difforme da quanto indicato nella stessa, verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni inadempimento rilevato.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del RUP o DEC, avverso la quale l'Appaltatore avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della SA in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio e di affidarlo ad altro Appaltatore, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il RUP/DEC emetterà il certificato di pagamento per la fornitura eseguita e nota di addebito per le penali il cui importo verrà scalato direttamente dal pagamento del certificato, nei tempi previsti all'art. 113-bis del Codice.

L'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% (dieci-per-cento) dell'importo contrattuale. Oltre tale limite la SA avrà facoltà di risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento del danno subito ed altresì di fare eseguire il servizio ad altra impresa con rivalsa sull'Appaltatore inadempiente.

Resta salvo il diritto della SA di richiedere il risarcimento di tutti gli ulteriori danni subiti.

ART. 7 GARANZIA

L'Appaltatore è tenuto alla garanzia per la difformità e i vizi dell'opera ai sensi e per gli effetti dell'art. 1667 c.c.

ART. 8 RESPONSABILITÀ, GARANZIE E POLIZZE ASSICURATIVE

L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto facenti capo all'Appaltatore stesso quanto alla SA e/o di terzi, in virtù dei servizi/delle prestazioni oggetto del presente Contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi, sotto direzione dell'Appaltatore.

A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali l'Appaltatore ha provveduto a depositare alla SA:

- una garanzia definitiva ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 117 del Codice dei Contratti emessa da [] polizza n. [] somma garantita € []; la cauzione sarà vincolata per tutta la durata del presente contratto. La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la SA ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.

La garanzia definitiva sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della SA, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali; pertanto, la garanzia definitiva cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. In ogni caso la cauzione potrà essere svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta da parte della SA. La Committente può richiedere

all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. L'Appaltatore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla SA; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere, ai sensi dell'art. 117 comma 3 del Codice.

- una garanzia fideiussoria (RCT/RCO) di responsabilità civile per danni causati a terzi ed operai nel corso di esecuzione dell'Appaltatore, emessa da [REDACTED] polizza n. [REDACTED] per un massimale pari a € [REDACTED]; in particolare detta polizza dovrà tenere indenne la SA, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno l'Appaltatore possa arrecare alla SA, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché a terzi (compresi gli operai dell'Appaltatore) nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente contratto. Resta inteso che l'esistenza e la validità ed efficacia della presente polizza assicurativa è condizione essenziale e pertanto la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio/fornitura e fino all'emissione dell'attestato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione del contratto.

ART. 9 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è tenuto ad osservare e ad applicare quanto previsto nel Capitolato, senza eccezione alcuna. Oltre agli oneri e obblighi previsti dal Capitolato, l'Appaltatore si obbliga ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori ed è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

A garanzia di ogni adempimento richiesto all'Appaltatore, la SA effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore (0,50%) per l'esecuzione dei servizi e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria (garanzia definitiva).

L'Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni.

<se del caso> L'Appaltatore, ha depositato presso la SA il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

È vietato l'affidamento di prestazioni mediante il distacco di manodopera di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003, anche qualora ammesso dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'appaltatore.

Art. 9.1 Obblighi dell'Appaltatore in fase esecutiva dell'appalto

L'Appaltatore dovrà garantire:

- a. entro 12 mesi dall'avvio del servizio, la messa a disposizione di un APP che possa sostituire l'utilizzo delle card elettroniche;
- b. Entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione e in ogni caso prima della stipula del contratto, l'Appaltatore dovrà consegnare alla Stazione Appaltante:
 - le card elettroniche (badge) preconfigurate nominativamente in numero corrispondente al numero dei dipendenti in forza al momento dell'aggiudicazione dell'appalto;
 - le card elettroniche non nominali, per gli altri beneficiari;
 - le card non nominali per far fronte nel breve a incrementi non previsti;
- c. le convenzioni relative al numero minimo inderogabile richieste dalla SA e dichiarate nella propria offerta tecnica; la mancata attivazione della rete richiesta entro tale termine comporta la decadenza dell'aggiudicazione.
- d. reportistica di cui all'art. 2.6 del Capitolato;
- e. piano di controllo di cui all'art. 2.7 del Capitolato;
- f. tutti gli adempimenti previsti nel Capitolato in costanza di contratto.

ART. 10 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore assume gli obblighi, anche nei confronti dei subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati alle prestazioni in oggetto, di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

L'Appaltatore si obbliga a comunicare alla SA gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

E' espressamente causa di risoluzione del presente contratto il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

ART. 11 PAGAMENTI

Il pagamento dell'importo dovuto verrà effettuato mediante Bonifico Bancario a 60 gg f.m. d.f.

Sull'importo netto delle prestazioni svolte è operata una ritenuta dello 0,50% (zero-virgola-cinquanta-percento) da liquidarsi in sede di conto finale. Si applica quanto previsto dall'art. 11 comma 6 del Codice.

La SA potrà sospendere il pagamento delle fatture ricevute nel caso in cui il DURC risulti irregolare e/o risultino pendenze tributarie e fiscali dei pagamenti ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 29 settembre 1973 n. 602 e s.m.i.

Mensilmente il reparto competente della SA emetterà un estratto conto riepilogativo di tutte le prestazioni effettuate dall'Appaltatore. Per ogni estratto conto dovrà essere emessa un'unica fattura.

Art. 11.1 - OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA E SPLIT PAYMENT

La scrivente società è registrata sul sito dell'Agenzia delle Entrate (area "Fatture&Corrispettivi"), pertanto, le fatture dovranno essere inviate con indicazione Codice Destinatario 0000000.

Le fatture dovranno obbligatoriamente contenere, oltre ai dati necessari per legge, i seguenti dati:

ORDINI DI ACQUISTO o ESTRATTO CONTO (in presenza di contratto)

- *Il numero dell'ordine di acquisto o estratto conto : campo 2.1.2.2 <IdDocumento>*
- *Il codice CIG : campo 2.1.2.7 <CodiceCIG>*
- *Il codice CUP: campo 2.1.2.6 <CodiceCUP>*
- *Il numero del S.A.L. o S.A.S. : campo 2.1.7.1 <RiferimentoFase>*

DOCUMENTI DI TRASPORTO (se presente)

- *Il numero dei documenti di trasporto (d.d.t.) : campo 2.1.8.1 <NumeroDDT>*
- *Data dei documenti di trasporto (d.d.t.): campo 2.1.8.2 <DataDDT>*

Si richiede inoltre di allegare all'XML i seguenti documenti se presenti:

- *i ddt;*
- *il certificato di pagamento ed ulteriori dettagli che riterrete necessari;*
- *prospetto delle ritenute dello 0,50 per cento, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale;*
- *in caso di fatturazioni separate dei componenti del RTI la dicitura: "FATTURAZIONE IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO CON LA SOCIETA'.....".*

La mancanza dei dati obbligatori richiesti all'emissione della fattura potrebbe determinare un ritardo nei pagamenti non imputabile alla scrivente società e le sue controllate.

La singola fattura non potrà fare riferimento a più di un CIG (codice identificativo gara).

La scrivente società rientra nel regime di IVA in Split Payment; le fatture che perverranno con regime IVA diverso da Split, salvo i casi di applicazione specifici di ulteriori regimi fiscali previsti dalla normativa vigente, saranno rigettate e verrà richiesta apposita nota di credito ed emissione di fattura corretta.

Le fatture dovranno:

- riportare l'annotazione "OPERAZIONE SOGGETTA ALLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17 TER D.P.R. 633/72 SPLIT PAYMENT"
- esporre l'aliquota e l'ammontare dell'I.V.A. dovuta in fattura.

ART. 12 SUBAPPALTO E PAGAMENTI SUBAPPALTATORI

(da inserire se il subappalto non è stato dichiarato in sede di offerta)

Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

[ovvero] (da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta)

Previa autorizzazione della SA e nel rispetto dell'art. 119 del Codice, le prestazioni che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nei limiti di quanto indicato nei documenti di gara.

Qualora l'Appaltatore intenda avvalersi del subappalto, dovrà predisporre la modulistica obbligatoria e disponibile al link <https://acquebresciane.acquistitelematici.it/news/21>.

La SA NON provvede al pagamento diretto del subappaltatore e dei titolari di sub-contratti non costituenti subappalto, salvo i casi di cui all'art. all'articolo 119, comma 11, del Codice e, qualora ricorrano le condizioni, il pagamento dei subappaltatori/cottimisti avverrà con Bonifico Bancario a 90 gg f.m. d.f.

L'Appaltatore dovrà obbligatoriamente trasmettere alla SA, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti ai medesimi subappaltatori/cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanziate la SA può imporre all'Appaltatore di adempiere alla trasmissione dei documenti entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, sospendere l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a quando l'Appaltatore non provveda.

ART. 13 CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

L'Appaltatore si impegna a non diffondere le informazioni di cui venisse a conoscenza in relazione all'esecuzione del presente Contratto o che gli vengano messe a disposizione dalla SA. L'obbligo di segretezza sarà vincolante per tutta la durata del Contratto e per i cinque anni successivi alla sua conclusione.

L'Appaltatore è responsabile nei confronti della SA anche per l'osservanza dell'obbligo di riservatezza da parte dei propri dipendenti, incaricati, ausiliari e subappaltatori, la cui violazione determina la risoluzione di diritto del contratto oltre al risarcimento dei danni subiti dalla SA.

ART. 14 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, anche parzialmente il presente contratto, a pena di nullità.

ART. 15 RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante ai sensi dell'art. 123 del Codice può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino

nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dall'allegato II.14 al Codice.

ART. 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente contratto nei termini indicati e secondo le prescrizioni ricevute senza che possano essere rimandate o sospese.

Fermo quanto previsto dall'art. 122 del Codice, qualora si verifichi un inadempimento delle obbligazioni contrattuali definite nei documenti di gara e nel presente Contratto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 c.c., la SA inoltrerà le relative contestazioni in forma scritta all'Appaltatore che sarà tenuto a rimediare agli inadempimenti entro 15 (quindici) giorni dalla contestazione. Trascorso inutilmente il termine fissato, la SA si riserva di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.

Le Parti convengono espressamente, altresì, che ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, costituiscono motivo di risoluzione di diritto del presente Contratto, i seguenti casi relativi a:

- a) l'Appaltatore risulti carente dei requisiti di cui all'artt. 94 e 95 del Codice;
- b) mancata presa in consegna del servizio o mancata presentazione per la presa in consegna dell'Appalto;
- c) mutamenti nella situazione finanziaria dell'Appaltatore tali da poter pregiudicare la regolare esecuzione del presente Contratto;
- d) frode;
- e) violazione accertata degli obblighi derivanti dal Codice Etico, del Piano della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità adottato dalla Stazione Appaltante, pubblicati sul sito internet istituzionale (www.acquebresciane.it) e che il concorrente dichiara di conoscere;
- f) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- g) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h) cessione, anche parziale, del contratto;
- i) verificarsi delle condizioni previste all'art. 6 "Penali" del presente Contratto;
- j) sospensione/revoca delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento del servizio;
- k) mancata attuazione delle proposte contenute nell'Offerta Tecnica presentata in sede di gara dall'Appaltatore e/o svolte in modo difforme da quanto indicato nell'offerta tecnica, fino al raggiungimento di n. 3 (tre) NON CONFORMITA' GRAVI;
- l) quando l'Appaltatore provochi direttamente o indirettamente un danno economico alla Stazione Appaltante e si renda responsabile di fatti o circostanze che causino un serio pregiudizio d'immagine alla SA;
- m) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del contratto quali l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- n) violazione della clausola di riservatezza, di cui all'art. 13 del presente Contratto;
- o) violazione da parte dell'Appaltatore degli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 136/2010 e s.m.i.;
- p) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del D. Lgs n. 81/2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 27, comma 1-bis, del citato D. Lgs n. 81/2008, se applicabile.

In ipotesi di assoggettamento dell'esecutore designato a procedure di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento si rinvia alla disciplina dell'art. 124 del Codice.

Nei casi indicati al presente articolo, la SA corrisponderà all'Appaltatore soltanto il corrispettivo contrattuale delle prestazioni regolarmente eseguite sino al giorno della risoluzione, dedotte le penali, le spese sostenute ed i danni subiti dalla SA. All'Appaltatore non spetterà alcun compenso aggiuntivo.

Sono sempre dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla SA in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento del servizio affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la SA può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione del servizio eseguito nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

E' fatto salvo il diritto della SA, anche a prescindere dalla risoluzione del contratto d'appalto, al risarcimento di tutti i danni subiti imputabili all'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni allo stesso affidate ed oggetto dell'appalto.

ART. 17 FORO COMPETENTE

Tutte le controversie tra la SA e l'Appaltatore in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione e/o recesso del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Brescia previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi degli artt. 211 e ss. del Codice dei Contratti.

ART. 18 COMUNICAZIONI

Le comunicazioni della SA, da cui decorrono i termini per gli adempimenti contrattuali, sono inviate mediante PEC indirizzate all'Appaltatore nel domicilio indicato negli atti di gara/nel contratto, OVVERO mediante consegna diretta al legale rappresentante dell'appaltatore o ad altro suo incaricato che dovrà rilasciare regolare ricevuta.

Le comunicazioni alla SA da parte dell'Appaltatore sono inviate in VIA PRIORITARIA utilizzando la Piattaforma di Approvvigionamento Digitale certificata DigitalPA (l'Appaltatore potrà accedere con le proprie credenziali al link <https://acquebresciane.acquistitelematici.it/>), OVVERO all'indirizzo pec appalti@cert.acquebresciane.it, OVVERO mediante consegna diretta all'ufficio Acquisti e Appalti o se del caso al DEC o Responsabile del contratto ove nominato, che ne attesterà la ricezione.

ART. 19 PUNTI DI CONTATTO

Per qualsiasi richiesta/chiarimento relativa alle condizioni contrattuali ed economiche del presente contratto il punto di contatto competente della Stazione Appaltante è identificato nell'Ufficio Acquisti e Appalti (e-mail: acquistiegare@acquebresciane.it).

ART. 20 SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

Tutte le spese del presente contratto, ove previste, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.

OBBLIGHI RELATIVI AL D. LGS N. 231/2001 E S.M.I., AL CODICE ETICO E ALLE POLITICHE AZIENDALI

L'Appaltatore dichiara di aver piena conoscenza delle Politiche di Acque Bresciane S.r.l., del Gruppo Cogeme e del Codice Etico adottato dalla SA richiamato anche dal Piano di Prevenzione della Corruzione approvato, che esplicita i valori cui deve essere improntata la condotta di tutti coloro che, ai vari livelli di responsabilità, concorrono con i propri atti allo svolgimento dell'attività della Stazione Appaltante. I documenti di cui sopra sono scaricabili dal sito del Committente.

L'Appaltatore dichiara espressamente di avere piena conoscenza delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 231/2001 e s.m.i., nonché di quelle contenute nel Codice Etico della Committenza (consultabile sul sito internet) facente parte del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001 e s.m.i. adottato da quest'ultima, di condividerne i contenuti e di obbligarli a rispettarle e a farle rispettare ai suoi dipendenti, collaboratori o preposti nell'esecuzione del presente contratto.

Resta inteso tra le Parti che la violazione di tale obbligo, così come l'applicazione di sanzioni ai sensi del D.Lgs 231/2001 e s.m.i. a carico dell'Appaltatore, costituirà grave inadempimento contrattuale e darà facoltà alla Committenza, mediante comunicazione scritta, di volersi avvalere della presente

clausola, di risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, salvo in ogni caso il diritto della Committenza di richiedere il risarcimento dei danni eventualmente patiti.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto, le Parti si impegnano all'osservanza delle vigenti disposizioni e degli obblighi di legge in materia di Tutela della Privacy di cui al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), nonché al D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della citata normativa con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare, eseguendo i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

Le Parti convengono che il presente articolo non esaurisce gli obblighi in materia di privacy da rispettare, e si impegnano pertanto, ad ottemperare a quanto previsto dalla normativa di riferimento; ciò anche con riferimento agli obblighi di designazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del GDPR, a Responsabile esterno del trattamento.

Si rinvia all'informativa privacy raggiungibile al link <https://acquebresciane.acquistitelematici.it/documenti>.

Letto confermato e sottoscritto.

FIRMA

Con la sottoscrizione del presente contratto si intendono accettate tutte le condizioni riportate nello stesso atto e negli allegati ed, ai sensi dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Appaltatore approva espressamente le condizioni degli articoli 6 ("Penali"), 7 ("Garanzia"), 15 ("Recesso"), 16 ("Risoluzione del Contratto"), 17 ("Foro competente").

L'APPALTATORE per accettazione

Data, _____ firma _____